



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1723 del 2022, proposto dai signori

rappresentati e difesi dall'avvocato Rosa Cilea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'istruzione, in persona del Ministro pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, in persona del Direttore pro tempore, Ufficio Scolastico Provinciale della Calabria, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

non costituiti in giudizio;

non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

appresentata e difesa dall'avvocato Rosa Cilea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Terza, n. 6899/2021, resa tra le parti.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale della Calabria;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2022 il consigliere Daniela Di Carlo;

su delega dichiarata dell'avvocato Rosa Cilea;

Ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dalla parte appellante possono essere adeguatamente soddisfatte con la sollecita fissazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., quale sede naturale in cui il TAR, secondo il suo prudente apprezzamento, potrà valutare se il requisito dell'assenza di conflittualità fra le posizioni giuridiche dei ricorrenti, necessario ai fini dell'ammissibilità del ricorso collettivo, sussista in un caso, quale quello di specie, caratterizzato in fatto:

a) dalla circostanza che i ricorrenti aspirano all'iscrizione negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze nella sola Provincia di

Reggio Calabria,
b) dal fatto che l'ordinanza cautelare n. 68 del 2022 del Consiglio di Stato, che ha pronunciato su un caso che allo stato parrebbe simile, ma che tuttavia ha riguardato specificamente le graduatorie di svariati Uffici Provinciali;

c) dal fatto che la richiesta di inserimento ha ad oggetto la prima fascia aggiuntiva delle GPS, con la conseguenza che tutti i ricorrenti potrebbero ottenere il bene della vita desiderato.

Le spese del doppio grado del giudizio cautelare sono compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, accoglie l'appello cautelare numero 1723/2022 e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa le spese del doppio grado cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore

Sergio Zeuli, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere

L'ESTENSORE
Daniela Di Carlo

IL PRESIDENTE
Marco Lipari